

**Ill.mo Prefetto di Verona**

Via Santa Maria Antica, 1  
37121 VERONA

*E per conoscenza e competenza*

**Al Capo dell'Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo**

**Alla cortese attenzione del Dr. Antonio Infante**

**Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo**

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

via Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

**All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**

via San Niccolò, 21  
50125 FIRENZE

**Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.**

Il sottoscritto (*omissis*) residente a (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

In data 08 marzo 2009 mi recavo a bordo della mia autocaravan nel Comune di Bardolino. Giunto in località Canove di sotto notavo un'area sterrata adibita a parcheggio all'ingresso della quale era installato un segnale verticale composito con divieto di sosta e simbolo delle autocaravan oltre a un pannello integrativo recante la dicitura "in tutta la piazza" (fotografia sottostante, allegato n. 1).



In virtù di tale segnaletica decidevo di sostare in altro parcheggio adiacente ove non sussisteva alcun segnale di divieto di sosta per autocaravan all'ingresso oltretutto confortato dalla presenza di numerose autocaravan in sosta (fotografie sottostanti, allegati n. 2-3).



Alle ore 10.00 circa mi accorgo della presenza della Polizia Municipale all'interno del parcheggio in questione. In particolare vi era un'autovettura della polizia e due agenti, una donna ed un uomo in divisa (fotografie sottostanti, allegati n. 4-5)



Inspiegabilmente, nonostante la mia autocaravan si trovasse regolarmente in sosta, rinvenivo sulla stessa l'avviso di accertamento di violazione del Codice della strada n(omissis)con il quale si riporta che il conducente *"ha violato l'art. 7/14 del C.d.S.: sosta in area vietata. La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Assenza dell'obligato in solido e/o del trasgressore"* (allegato n. 6).

Alla richiesta di delucidazioni un agente di Polizia Municipale mi informava che il mio veicolo non poteva sostare. Prontamente replicavo che proprio perché il divieto alle autocaravan era ben segnalato nel parcheggio adiacente, decidevo di sostare nell'area a fianco, priva di segnaletica di divieto. Tuttavia l'agente riferiva dell'esistenza di un segnale di divieto posto all'inizio della strada che conduce alle aree di parcheggio (fotografie sottostanti, allegati 7-8).



Dopo essermi recato a visionare il suddetto segnale, tornavo dagli agenti di polizia municipale per esprimere le mie rimostranze, tuttavia nel frattempo gli stessi avevano proceduto a sanzionare circa quindici autocaravan e si allontanavano velocemente senza contestarmi nell'immediato la violazione ed andando a fotografare il segnale di divieto di transito.

In data 23 aprile 2009 trasmettevo istanza di annullamento d'ufficio ex art. art 21-nonies, legge n. 241/90 dell'avviso di accertamento di violazione del codice della strada ed in subordine formulavo una richiesta di accesso.

Inaspettatamente in data 27 luglio 2009 veniva notificato verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. (omissis)redatto dalla Polizia locale del Comune di Bardolino con il quale si contesta la seguente violazione " *il conducente del veicolo Camper Fiat targa AE641LP ha violato l'art. 7/14 del C.d.S. poiché: sosta in area vietata. La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido*" (allegato n. 9).

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

### MOTIVI

- L'accertamento è illegittimo per **violazione del principio della contestazione immediata**. Nonostante la presenza della Polizia locale - come dimostrano le fotografie - gli agenti non hanno proceduto a contestare immediatamente la violazione. Le circostanze di fatto evidenziano che la violazione poteva benissimo essere contestata immediatamente. Infatti lo scrivente ha avuto un colloquio con due agenti nel corso del quale venivano richiesti dei chiarimenti. Gli agenti hanno inoltre comunicato che il veicolo del sottoscritto non avrebbe potuto sostare e hanno indicato la presenza di un segnale di divieto. Tuttavia anziché contestare immediatamente la violazione si sono allontanati. Un tale modus operandi **viola l'art. 200 del Codice della strada** secondo cui "*la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta*". Peraltro in conseguenza della mancata contestazione immediata - che, si ripete era ben possibile nel caso di specie - lo scrivente non ha potuto rilasciare dichiarazioni in sede di contestazione, con grave **pregiudizio del proprio diritto di difesa**.
- L'area oggetto di accertamento è **priva di qualsiasi segnaletica di divieto di sosta** e ciò a differenza del parcheggio adiacente ove insiste un segnale di divieto. Proprio tale ultima circostanza ha indotto il ricorrente a ritenere consentita la sosta in tale area.
- Il segnale verticale composito di divieto di transito con la dicitura "eccetto" e i simboli di autocaravan e caravan è illegittimo in quanto crea **irragionevoli discriminazioni**. Basti pensare che tale segnale non consente il transito alle autocaravan ma lo consente ad **altre tipologie di autoveicoli spesso aventi ingombro superiore quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera macchine agricole semoventi** etc... Inoltre consente il transito ai motocicli, vietandolo ai ciclomotori. La contestazione relativa al divieto di transito e all'intralcio risulta censurabile anche sotto altro profilo.

Appare difficile che il Comune di Bardolino abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato articoli 6 e 7 dello stesso Codice della strada.

A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”* (allegato n. 10).

Per quanto concerne il divieto di transito per dimensioni e massa la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, *“si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti”*. Inoltre il Ministero sancisce che *“un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada”*.

- Il verbale di accertamento è altresì illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell’articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui *“le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe*

*essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro".*

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 ha recepito la direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan *al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali.*

L'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 con circolare n. n. 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - in data 7 maggio 2008 con la circolare 1721 3/B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

**Il Ministero dell'Interno ha inviato** a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, **la direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.** In particolare il Ministero dell'Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone *"Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12".*

- **La stessa Prefettura di Verona ha inviato - tra gli altri - al Sindaco di Bardolino la nota prot. 4917/514/09/9°-3/Gab del 23 aprile 2009 con la quale in merito alla problematica relativa all'impedimento della sosta delle autocaravan nel territorio di competenza del comune "richiama l'attenzione sull'attuale vigenza della direttiva del Ministero dell'Interno n. 277 del 15 gennaio 2008, avente per oggetto "Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan", di cui si allega, ad ogni buon fine, una copia."** Prosegue la Prefettura **"nell'invitare le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni ivi contenute"** (allegato n. 11)

- Con la recentissima **direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009** il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha fornito la **corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio** (allegato n. 11).

In particolare il Ministero ha sancito che *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.*

*L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.*

*Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria” (pag. 3, rigo 26).*

Prosegue il Ministero affermando che se l’ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli *“il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”* (pag 4, rigo 9).

Infine il Ministero ribadisce che *“In ogni caso l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria”* (pag. 7 rigo 13).

- Vale ricordare che l’articolo 5 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di *“impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade”*. Di conseguenza, in caso di inosservanza delle direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ente proprietario della strada incorre nella violazione dell’art. 5 del D.Lgs. 285/1992.
- L’accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicata in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata**. Infatti l’unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione al comma n. 14 dell’articolo 7 il quale si limita a determinare l’entità della sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall’articolo medesimo, mentre nessun richiamo è fatto alla norma primaria di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell’art. 201** del Codice della strada il quale espressamente sancisce che *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione ...”*) e per **violazione dell’art. 383** del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, secondo cui *“il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata”*. Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell’emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del

Codice della strada e dall'altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7 del codice.

In virtù dei sopra esposti motivi

#### CONSIDERATO CHE

- Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo dipendono gerarchicamente e sono organi periferici del Ministro dell'Interno.
- **Il Ministero dell'Interno ha emanato e trasmesso la direttiva prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.**
- Quale esempio, già la Prefettura - U.T.G. di Ancona a seguito di un ricorso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan si è conformata alla direttiva del Ministero dell'Interno emanando in data 18 aprile 2008 ordinanza prot. n. 11044/07 con la quale ha archiviato il verbale di accertamento *"considerato quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14.01.2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan"*;
- Recentemente anche la Prefettura di Savona ha invitato i comandanti di polizia municipale a non applicare ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan, ottemperando alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 0000277 del 14 gennaio 2008.

#### CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n(omissis)**redatto dalla Polizia locale del Comune di Bardolino respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi adottati.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1-5 n. cinque fotografie dello stato dei luoghi.
6. Avviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. (omissis) redatto dal Comando Polizia Municipale di Bardolino in data 08 marzo 2009.
- 7-8 n. due fotografie del segnale di divieto di transito.
9. Verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. 3(omissis) redatto dalla Polizia locale del Comune di Bardolino.
10. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 050502 avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.
11. Nota prot. (omissis)del 23 aprile 2009 inviata dalla Prefettura di Verona al Sindaco di Bardolino.
12. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio.

Con osservanza  
(*omissis*), 04 settembre 2009

(*omissis*)